

COMUNE DI BRACCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Bracciano a professionisti esterni, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee Guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio affidati dal Comune per ogni singola causa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 - Istituzione e aggiornamento dell’Albo degli avvocati patrocinatori del Comune di Bracciano.

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell’Area competente ,con le modalità di seguito descritte.

L’Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – Contenzioso amministrativo: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Giustizia Amministrativa - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - Contenzioso civile : Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C – Contenzioso lavoristico : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D – Contenzioso penale Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d’Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – Contenzioso tributario Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Cassazione.

Sezione F – Contenzioso in materia Urbanistica

Sezione G – Contenzioso in materia de Codice della Strada

In via di prima attuazione l’ Area competente , provvede a pubblicare un apposito avviso sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente, assegnando un congruo termine per la presentazione delle domande di iscrizione .Il Responsabile dell’ Area competente del Comune di Bracciano, con proprio provvedimento dispone l’iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma successivo, specificando per ciascuno di essi la/e sezione di riferimento.

Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

Art.3 – Requisiti per l' iscrizione all' Albo

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune di Bracciano sono i seguenti:

- a) possesso della cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- d) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale con il Comune o con gli enti partecipati;
- g) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione Responsabilità Civile Professionale

Art. 4 .Domanda di iscrizione

Nella domanda di iscrizione, a pena di esclusione il professionista, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovrà anche:

- a) specificare in quale sezione/i intende iscriversi.;
- b) dichiarare di essere disponibile ad assumere incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio del Comune;
- c) prendere atto ed accettare tutte le condizioni che saranno riportate nell'apposito avviso;
- d) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta nei requisiti di cui al comma precedente;
- e) impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un eventuale conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune;
- f) impegnarsi a non assumere incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Bracciano ,prendendo atto che l'eventuale accettazione di tali incarichi determinerà la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- g) impegnarsi a trasmettere un preventivo di spesa per l'eventuale incarico da assumere entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Comune;
- h) autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 per ogni attività relativa alla gestione dell'Elenco o al conferimento dell'incarico.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e specializzazione nelle specifiche materie della/e sezione/i per cui si richiede l'iscrizione.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

Al termine dell'esame delle domande presentate, Il Responsabile dell'Area competente, dispone , con proprio provvedimento, l' inserimento degli aventi diritto nell'Albo degli Avvocati patrocinatori del Comune di Bracciano ;

Art. 5- Aggiornamento dell' Albo

Il Responsabile dell'Area competente del Comune di Bracciano entro il 28 febbraio di ciascun anno con proprio provvedimento dispone l'aggiornamento dell'elenco mediante:

- a) l'iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nell'anno precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti di cui al comma 3 del presente regolamento, specificando per ciascuno di essi la/e sezione/i e/o sottosezione/i di riferimento;
- b) la cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente regolamento, di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente, di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedente affidato dal Comune di Bracciano, di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune e di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'elenco.

Art. 6 - Modalità di affidamento degli incarichi legali

1. L'affidamento degli incarichi legali di cui all'articolo 3 del presente regolamento avviene mediante valutazione comparativa dei curricula e dei preventivi di spesa richiesti ad almeno n. 3 professionisti iscritti nell'elenco nella specifica sezione riferita alla materia da trattare. Se nella sezione risultano iscritti meno di 3 professionisti la valutazione comparativa riguarderà solamente questi ultimi.

2. Nell'individuazione dei professionisti da interpellare il Comune osserva il criterio di rotazione, in modo da garantire potenzialmente a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare all'affidamento dell'incarico.

3. L'individuazione del professionista incaricato dovrà risultare da apposito provvedimento di affidamento incarico da parte del Responsabile dell' Area competente, nel quale sarà inserito il relativo disciplinare d'incarico.

4. Nel provvedimento di cui al comma precedente dovrà essere riportata con chiarezza la motivazione della scelta del professionista incaricato sulla base dei seguenti criteri:

- competenza specifica ed esperienza del professionista rispetto alla controversia da affrontare, desunta dal curriculum professionale presentato;
- pregressa proficua collaborazione con il Comune in relazione alla medesima questione;
- costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali.

5. Il Comune garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

6. Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nel provvedimento di affidamento dell'incarico, quali a titolo esemplificativo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

7. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:

- a) quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria indisponibilità ad assumere l'incarico;
- b) Quando l'eccezionalità oppure l'importanza del contenzioso nonché la conoscenza approfondita della materia e/o della vicenda di che trattasi giustifichi un affidamento diretto
- c) nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- d) nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 7 - Disciplinare d'incarico

Il disciplinare d'incarico deve riportare:

- a) l'oggetto specifico e il valore della causa affidata;
- b) il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55;
- c) le modalità di liquidazione del compenso professionale;
- d) gli obblighi del Comune e in particolare l'obbligo di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
- e) gli obblighi del professionista in relazione all'incarico affidato e in particolare l'obbligo di relazionare e tenere informato il Comune circa l'andamento della causa.

Art.8-Disposizioni organizzative

Gli uffici sono tenuti a fornire al legale incaricato, ovvero all' Area competente ,nei tempi da essi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'Ente.

Art 9- Tutela dei dati personali

Il Comune di Bracciano garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Art.10- Norme di Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, ai Regolamenti del Comune di Bracciano ed al Codice deontologico forense.